

Codice A1906A

D.D. 23 marzo 2018, n. 105

**Conferimento della concessione mineraria ai sensi dell'art. 17 della l.r. 23/2016 denominata "SAN GRATO", localizzata nel territorio del Comune di Villanova Mondovì (CN) relativamente al progetto "Coltivazione e recupero ambientale della cava esistente. Società Vincenzo Pilone S.p.A. . Codice: A296C.**

Visto:

il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 "Coltivazione di cave e torbiere" che ha sostituito la l.r. 69/1978, relativo all'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e il correlato regime di concessione mineraria a favore di terzi per motivi di pubblico interesse, qualora il titolare del diritto sul giacimento non abbia intrapreso la coltivazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta regionale;

la Deliberazione della Giunta comunale di Villanova Mondovì (CN) n. 308 del 23 dicembre 2010 con la quale si autorizzava la coltivazione di una cava di argilla in località "San Grato" ;

l'istanza presentata in data 2 aprile 2012, con la quale la Società Vincenzo Pilone S.p.A., con sede legale in via Vecchia di Pianfei, 2/B-12084 Mondovì (CN), P.I. 00621350040 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Unico Sig. Giancarlo Pilone ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 69/1978, la concessione mineraria sul terreno distinto al mappale n. 52 del Foglio n. 16 del Nuovo Catasto Terreni del comune di Villanova Mondovì (CN), con superficie di 0,9644 ettari, previa inclusione del medesimo nel patrimonio indisponibile della Regione;

il parere espresso dal Settore regionale Attività legislativa e consulenza giuridica in data 25 novembre 2016 in riscontro alla richiesta prot. n. 17536/A1906A del 2 novembre 2016 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere;

preso atto che:

La domanda è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Villanova Mondovì per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 3 maggio 2012, previo avviso al pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2012, con referto di pubblicazione senza osservazioni od opposizioni;

al fine di addivenire ad un accordo tra le parti sono state convocate due riunioni, in data il 24 maggio 2012 e 2 agosto 2016, in presenza delle amministrazioni comunale e provinciale interessate, le quali si sono concluse con esito negativo.

Considerato che:

con nota del 6 luglio 2012 la Società Vincenzo Pilone S.p.A. ha comunicato che nonostante l'offerta, conforme alla perizia, non c'è stato accordo per la compravendita; il mancato accordo è stato confermato dalla controparte con nota del 4 luglio 2012;

come definito dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 69/1978, per acquisire il parere della Commissione tecnico-consultiva (organo sostituito dalla Conferenza di Servizi istituita dall'art. 33

della l.r. 44/2000) è stata convocata e riunita la Conferenza di Servizi in data 29 agosto 2012, la quale visti gli atti ha espresso parere favorevole al proseguimento della procedura di rilascio della concessione;

con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 - 6857 del 9 dicembre 2013 con oggetto:” Provvedimento di diffida a privato ai sensi dell’art.11 della l.r.n. 69/1978 relativo all’istanza presentata dalla Società Vincenzo Pilone S.p.A. per ottenere la concessione mineraria del mappale identificato al Nuovo Catasto Terreni al Foglio n. 16 particella n. 52, relativo alla cava in località “San Grato” del comune di Villanova Mondovì (CN)”, l’amministrazione regionale ha ingiunto al proprietario del suddetto terreno di presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica dell’atto la domanda di autorizzazione per la coltivazione e recupero ambientale del giacimento di cava insistente sul sopra citato mappale;

che il suddetto termine di 90 giorni è trascorso senza che il proprietario abbia presentato domanda di autorizzazione alla coltivazione del giacimento di argilla;

che in data 12 ottobre 2014 la suddetta Società Vincenzo Pilone S.p.A. ha presentato una nuova istanza di rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava di argilla denominata “San Grato” e contestuale richiesta di rilascio della concessione mineraria sul mappale n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del comune di Villanova Mondovì (CN);

che con Determinazione dirigenziale della Amministrazione provinciale di Cuneo n. 1654 del 30 aprile 2015 il progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione e recupero ambientale del giacimento di argilla in località “San Grato”, comprensivo del mappale n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villanova Mondovì (CN) è stato escluso dalla fase di VIA ;

che in data 17 marzo 2016 la Società richiedente ha presentato al SUAP di Villanova Mondovì la documentazione relativa all’istanza per l’autorizzazione al rinnovo e ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della sopra descritta cava di argilla; nel corso dell’istruttoria condotta dalla Provincia di Cuneo sono state richieste integrazioni al progetto, presentate dal proponente in data 18 luglio 2016, a seguito delle quali la Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia il 6 settembre 2016 ha concluso i lavori con parere favorevole sul progetto vincolando l’autorizzazione della cava alla conclusione del procedimento di rilascio della concessione mineraria;

al fine di proseguire razionalmente la coltivazione e il recupero ambientale del giacimento di argilla scoperto e coltivato sui mappali confinanti al mappale n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villanova Mondovì (CN) è necessario rilasciare la concessione mineraria ai sensi dell’art. 17 della l.r. 23/2016

che il giacimento di argilla esistente sul mappale n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Villanova Mondovì è stato incluso nel patrimonio indisponibile della Regione con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 - 6857 del 9 dicembre 2013;

la Giunta regionale con D.G.R. n.19 - 5738 del 9 ottobre 2017 assunta ai sensi dell’ art.18 della l.r. 23/2016 ha determinato il valore locativo di una cava di argilla pari a 0,60 euro metro cubo/anno;

in applicazione dell'art. 18, comma 1, della l.r. 23/2016 al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, il concessionario è tenuto a corrispondere un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo unitario, individuato dalla d.g.r. n. 19-5738 del 9 ottobre 2017, quantificato in euro 1012,62 all'anno, calcolato su una cubatura di giacimento utile di 14466 metri cubi -superficie 9644 m<sup>2</sup> per uno spessore medio di 1,5 m derivante dalla media aritmetica degli spessori rilevati nei pozzetti esplorativi "S2", "S3" e "S9" descritti nella "Relazione Tecnica" contenuta nelle "Integrazioni" datate giugno 2016- per una durata di 6 anni;

Tutto ciò premesso:

visto il D.P.R. n. 128/1959 sulle Norme di polizia mineraria;

visto il D.lgs. n. 624/1996 di recepimento delle Direttive UE sulla sicurezza del lavoro nelle attività estrattive;

vista la l.r. n. 44/2000;

vista la D.G.R. n. 21-3298 del 16 maggio 2016 : "Adeguamento dei canoni annui di concessione mineraria previsti dall'art. 18 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69" per il triennio 2016-2019;

vista la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016;

visto il regolamento regionale n. 11/R del 2 ottobre 2017: "attuazione dell'art.39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

vista la polizza fidejussoria n. 1175279 del 9 gennaio 2018 di euro 87.884,44 (ottantasettemilaottocentoottantaquattro/44) per la durata di 6 anni e un giorno a decorrere dal 7 dicembre 2017 stipulata dalla Società richiedente in ottemperanza al comma 1 dell'art.33 della l.r. 23/2016 con beneficiario la Regione Piemonte, inviata in data 24 gennaio 2018 al Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, integrata successivamente in data 15 febbraio 2018, che a seguito di controllo formale risulta conforme alla D.G.R. n.13-5041 del 15 maggio 2017 e s.m.i. : "Aggiornamento 2017 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie";

vista la variazione dell'assetto societario da Vincenzo Pilone Società per Azioni a Vincenzo Pilone Società a Responsabilità Limitata in atti alla C.C.I.A.A. di Cuneo;

vista la lettera del 27 febbraio 2018 con la quale la Soc. Vincenzo Pilone S.r.l. ha chiesto che la concessione mineraria abbia durata allineata alla garanzia fidejussoria presentata per il recupero ambientale sopra citata, pari a 6 anni e un giorno;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

*determina*

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano e in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della l.r. 23/2016 accorda alla Società Vincenzo Pilone S.r.l., con sede legale in via Vecchia di Pianfei, 2/B-12084 Mondovì (CN), C.F. e P.I. 00621350040 la Concessione mineraria denominata "San Grato" sul giacimento di argilla individuato sulla particella n. 52 del Foglio 16 del Nuovo Catasto Terreni del comune di Villanova Mondovì.
2. La concessione mineraria "San Grato" ha una durata di anni 6 (sei) di cui: 3 anni per la coltivazione mineraria e recupero ambientale + 3 anni per le cure colturali post-recupero. La presente concessione mineraria decorre dalla data della presente determinazione.
3. La Concessione mineraria è estesa su di un area di 0,9644 ettari ed è descritta nel verbale di delimitazione redatto in data 19 ottobre 2016, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.
4. Il titolare della concessione è tenuto a:
  - a) corrispondere alla Regione Piemonte il canone di concessione a decorrere dalla data della presente determina pari a 747,00 € (settecentoquarantasette/00 euro) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2017 mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", o in alternativa mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 40777516 intestato "Tesoreria Regione Piemonte" IBAN: IT91S0200801033000040777516, con causale "Concessione mineraria San Grato, comune di Villanova Mondovì (CN), A 296 C". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
  - b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a €0,57 al m<sup>3</sup> di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 19 - 3642 del 18 luglio 2016.
  - c) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il progetto allegato alla domanda presentata in data 12 ottobre 2014;
  - d) corrispondere al proprietario del terreno, distinto al mappale 52 del Foglio 16 del N.C.T. del Comune di Villanova Mondovì su cui insiste la concessione mineraria la somma di euro 1012,62 (milledodici/62) come indennità annua dovuta ai sensi del comma 1 dell'art.18 della l.r. 23/2016 (70% del valore locativo della cava determinato dalla D.G.R. n.19 -5738 del 9 ottobre 2017 quantificato come nelle premesse);
  - e) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
  - f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
  - g) far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
  - h) informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti.

5. La presente determinazione sarà inviata agli Enti e ai soggetti interessati nel procedimento.
6. Qualora per la coltivazione della cava sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
8. Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Edoardo GUERRINI